



Camera di Commercio  
Campobasso

## **CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**

### **FONDO PER LO SVILUPPO DELLA MICROIMPRENDITORIALITA', L'AUTOIMPIEGO E L'INNOVAZIONE**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto dell'appalto**

Forma oggetto del presente appalto l'affidamento della gestione finanziaria del Fondo di Garanzia a favore delle imprese della provincia di Campobasso.

Finalità dell'iniziativa è agevolare l'accesso al credito da parte degli operatori economici operanti nel territorio della provincia di Campobasso, con l'obiettivo di innovare i processi produttivi, vitalizzare l'imprenditorialità, specie dei giovani e delle donne, sostenere l'occupazione ed incentivare la popolazione, soprattutto giovanile, a non abbandonare il territorio.

L'accesso al credito riveste un'importanza capitale per le attività imprenditoriali, soprattutto se di piccola dimensione, in relazione al minor potere di contrattazione di cui generalmente dispongono; per le nuove attività costituisce spesso un ostacolo, talvolta insormontabile in assenza di interventi esterni.

I soggetti destinatari dell'iniziativa sono le imprese innovative aventi la sede legale e operativa nella provincia di Campobasso. Le imprese possono essere di nuova costituzione o già esistenti.

Gli elementi costitutivi del contratto si rinvengono nell'implementazione della concessione di crediti da parte di Banche e di Confidi, consentendo loro di aumentare le operazioni di garanzia e di controgaranzia, a parità di capitali disponibili. La garanzia è diretta, esplicita, con privilegio di primo grado, nonché irrevocabile ed incondizionata, secondo quanto previsto dall'accordo di Basilea 2.

La gestione amministrativa del Fondo è affidata al Comitato Tecnico Istituzionale, composto da Dirigenti della Provincia di Campobasso e della Camera di Commercio di Campobasso; la gestione finanziaria sarà affidata ad un Istituto Bancario, anche in qualità di capofila di un pool di banche, con sportello sul territorio provinciale, quale risulterà aggiudicatario del presente appalto.

#### **Art. 2**

##### **Destinatari del Fondo di Garanzia**

Soggetti beneficiari finali sono le microimprese di nuova costituzione (da costituirsi/iscriversi al Registro imprese entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo) e quelle già costituite iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio di

Campobasso, le quali potranno accedervi per investimenti da realizzarsi nel territorio della provincia di Campobasso.

Sono ammissibili alla garanzia le imprese costituite sotto forma societaria o ditte individuali, rientranti nei limiti della microimpresa come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/Ce del 6.05.2003 (recepita dal D.M. 18 aprile 2005, in G.U. del 12.10.2005), iscritte presso la CCIAA di Campobasso e con localizzazione in provincia di Campobasso.

Saranno privilegiate:

a) imprese di nuova costituzione, composte in maggioranza da giovani fino a 35 anni o da donne, che provvedano a costituirsi /isciversi al registro imprese entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di accesso al fondo;

b) imprese già esistenti, costituite in maggioranza da giovani fino a 35 anni o da donne, ed iscritte, quali soggetti attivi, nel Registro imprese della Camera di Commercio;

I progetti di sviluppo che potranno essere finanziati dovranno avere carattere innovativo, dal momento che l'innovazione deve ritenersi il fattore cardine per il rilancio e per la crescita della competitività del sistema imprenditoriale e, dunque, del sistema economico locale.

I costi da finanziare potranno essere relativi a:

- investimenti riguardanti le innovazioni tecnologiche;
- acquisto di macchinari, attrezzature, impianti specifici, automezzi, arredi e mobili destinati all'attività dell'impresa;
- ristrutturazione ed ampliamento dei locali destinati all'attività;
- acquisto di scorte;
- ristrutturazione del debito verso terzi (banche e fornitori).

La garanzia concessa sarà pari all'80% del totale degli investimenti e comunque non superiore a € 30.000,00.

In via eccezionale, nel caso di progetti ritenuti particolarmente innovativi e di interesse strategico per il territorio, sarà possibile superare tali parametri.

### **Art. 3**

#### **Requisiti di partecipazione**

Possono concorrere all'affidamento dell'incarico gli Istituti di credito, che siano regolarmente autorizzati a svolgere l'attività creditizia (art. 10 D. Lgs. n. 385/1993) e iscritti all'Albo di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 385/1993, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993. Le persone giuridiche aventi sede in uno Stato membro dell'Unione Europea dovranno dichiarare il possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività sopra indicata in base alla legislazione dello Stato di appartenenza.

Dovranno avere forma societaria ed essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

- a) non incorrere in una delle cause di esclusione previste dall'art. 38 D.Lgs.n. 163/2006;
- b) nel caso in cui la Banca non abbia un proprio sportello operativo nella provincia, manifestazione dell'impegno ad attivare, in caso di aggiudicazione, un proprio sportello operativo al pubblico, nella provincia di Campobasso, con orario corrispondente a quello dell'attività bancaria, entro 3 mesi dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione;
- c) di impegnarsi a svolgere il servizio senza alcun compenso o aggio, dovendosi intendere affidato ed accettato a condizione di gratuità senza possibilità di revisione per tutta la durata della convenzione;

- d) di impegnarsi a fornire, senza alcun onere aggiuntivo e qualora il Comitato Tecnico Interistituzionale lo ritenga opportuno, assistenza tecnica allo stesso Comitato, nello svolgimento delle sue funzioni.

L'Amministrazione si riserva di chiedere all'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto, verifiche sull'effettivo rispetto degli impegni assunti.

#### **Art. 4**

##### **Procedura di aggiudicazione**

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs n. 163/06, vale a dire che l'aggiudicazione del presente appalto verrà disposta in favore dell'Istituto di credito che avrà ottenuto il maggior punteggio con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 6 del presente capitolato speciale. In caso di discordanza fra le indicazioni dell'offerta in cifre ed in lettere, sarà considerata l'offerta più favorevole per l'Amministrazione.

Risulterà aggiudicatario il soggetto che avrà riportato il punteggio complessivo più elevato. In caso di parità si procederà per estrazione a sorte ai sensi dell'articolo 77, comma 2 del R.D. n. 827/24.

#### **Art. 5**

##### **Dotazione del Fondo di garanzia**

La dotazione iniziale del Fondo è di € 650.000,00. Il Fondo è alimentato oltre che dai conferimenti della Provincia, della Camera di Commercio e degli altri Enti eventualmente aderenti, anche dalle seguenti entrate:

- a) commissioni "una tantum" per il rilascio della garanzia e della controgaranzia in misura non inferiore all'1 % ;
- b) dagli interessi bancari maturati su tali somme depositate presso l'istituto aggiudicatario.

#### **Art. 6**

##### **Criteri di valutazione**

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato in favore dell'Istituto di Credito che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei seguenti parametri, in riferimento a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio previa applicazione dei criteri di seguito indicati.

Agli elementi della proposta tecnico — organizzativa cui è riservato il punteggio totale massimo di punti 15/100 saranno attribuiti i seguenti punteggi parziali massimi:

- A.** Presenza di sedi- Comuni sul territorio della Provincia di Campobasso - punteggio massimo attribuibile: 6/100. In particolare:  $A = (a1 / a - \max) \times 6$   
Ove: A) è il punteggio totale attribuito al concorrente; a1) è il numero di sedi- Comuni dichiarati nell'offerta in esame; a- max) è il numero di sedi-Comuni dichiarato dal concorrente che ha formulato l'offerta migliore.
- B.** Numeri di enti che hanno affidato all'Istituto di credito servizi analoghi nel triennio 2005-2006-2007 - punteggio massimo attribuibile: 2/100. In particolare:  $C = (c1 / c - \max) \times 2$   
Ove: C) è il punteggio totale attribuito al concorrente, c1) è il numero di enti dell'offerta in esame . c-max) è il numero di enti dichiarato dal concorrente che ha formulato l'offerta migliore.

- C.** Aspetto tecnico organizzativo del servizio da presentare in forma di relazione, sottoscritta su ogni foglio dal legale rappresentante dell'Istituto bancario, in cui viene descritta l'organizzazione proposta del servizio (n° 4 fogli A4 max): punteggio massimo attribuibile: 2/100.
- D.** Proposte aggiuntive e migliorative che implementano il servizio offerte gratuitamente-punteggio massimo attribuibile: 5/100.

Agli elementi della proposta economica, cui è riservato il punteggio totale massimo di punti 85/100 saranno attribuiti i seguenti punteggi parziali massimi:

- A.** moltiplicatore riconosciuto al Fondo (max. punti 50);
- B.** tasso creditore applicato al Fondo sulle giacenze, con riferimento al TUR, Tasso Ufficiale di Riferimento (max. punti 15);
- C.** condizioni praticate ai Confidi e alle imprese (max. punti 15), secondo le seguenti specifiche:
- ✓ tasso praticato con riferimento all'EURIBOR a tre mesi (max punti 10);
  - ✓ tempi medi previsti di risposta alle domande di finanziamento (max punti 5);
- D.** Eventuali sponsorizzazioni (max. punti 5).

#### **Art. 7.**

##### **Cessione e subappalto**

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto o subappaltare ad altri, totalmente o in parte, l'esecuzione del servizio in oggetto, sotto pena della perdita della cauzione e della risoluzione del contratto, salvo il risarcimento, a favore dell'Amministrazione, di eventuali ulteriori danni.

#### **Art. 8**

##### **Durata del servizio**

Il contratto ha la durata di 5 anni dalla sua sottoscrizione. Le attività sopra descritte dovranno essere svolte durante il tempo della durata del contratto, fatta salva la necessità di assicurare la regolare attività del Fondo per fino all'estinzione dei finanziamenti in essere allo scadere del quinquennio, per i quali sia stata già determinata l'ammissione alla garanzia.

#### **Art. 9**

##### **Spese di contratto**

L'aggiudicatario dovrà stipulare un contratto, redatto in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento sui contratti della Provincia di Campobasso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione dei contratti nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni.

Il legale rappresentante della Banca aggiudicataria deve presentarsi per la stipula del contratto, entro e non oltre il termine comunicato dall'Amministrazione.

Entro tale termine l'aggiudicataria deve dare prova:

- di aver versato le spese contrattuali e di registrazione;
- di aver effettuato la costituzione del deposito cauzionale;

Ove tale termine non venga rispettato l'Amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dalla aggiudicazione, dando inizio altresì alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara, con rivalsa della spese e di ogni altro danno sulla cauzione provvisoria.

#### **Art. 10**

##### **Recesso anticipato**

Viene comunque riconosciuta all'Ente la facoltà di poter esercitare il diritto di recesso, dandone preavviso di tre mesi.

#### **Art. 11**

##### **Cauzione provvisoria**

A corredo dell'offerta il concorrente dovrà presentare una cauzione provvisoria nella misura Di €.1.000,00 secondo le modalità previste dall'art.75 del D.lgs.163/06.

#### **Art.12**

##### **Cauzione definitiva**

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto l'aggiudicataria si impegna a costituire una cauzione definitiva di €.5.000,00 secondo le modalità e nella misura fissata dall'art.113 del D.lgs.163/06.

La mancata ottemperanza a tale adempimento determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione.

#### **Art. 12**

##### **Penalità**

Nel caso in cui l'aggiudicataria, per cause ad essa imputabili, non risulti in grado di svolgere correttamente il servizio oggetto del presente appalto, o ritardi nell'esecuzione dello stesso sarà soggetta ad una penalità di €.5,00 per ogni giorno di mancato servizio.

#### **Art. 13**

##### **Riservatezza**

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto all'osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo riguardanti gli utenti del servizio. Il segreto sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo riguardanti l'attività dell'amministrazione è limitato a quanto non strettamente necessario per l'erogazione del servizio in modo efficace e efficiente.

#### **Art. 14**

##### **Efficacia**

Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l'aggiudicatario dal momento in cui viene notificata l'offerta, mentre lo sono per la Provincia solo dopo la stipula del Contratto.

## **Art. 15**

### **Foro competente**

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e la Provincia di Campobasso/Camera di Commercio di Campobasso saranno demandate al Servizio conciliazione della Camera di Commercio di Campobasso.

Qualora la conciliazione abbia esito negativo, le controversie saranno risolte mediante Arbitrato, secondo il Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale del Molise.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale del Molise.

Il Tribunale Arbitrale deciderà secondo legge nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.